

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 082/CGF (2013/2014)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 067/CGF– RIUNIONE DEL 17 OTTOBRE 2013

#### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Ivan De Musso, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO VICE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO:**

- **DELLA SIG.RA ELISABETTA CORTANI DALLE VIOLAZIONI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER COMMA 2, N.O.I.F.;**
- **DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA,**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 8509/1078PF 12-13/MS/VDP DEL 20.6.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 4.10.2013)

La Procura Federale ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la C.D.N. (Com. Uff. n. 22 CDN del 4.10.2013) ha prosciolto Cortani Elisabetta, presidente della S.S. Lazio Calcio Femminile, nonché detta società, quale responsabile diretta, dalla violazione di cui all'art.1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F., per aver omesso di depositare, entro il termine prescritto, presso il Dipartimento di competenza, nr. 11 accordi economici stipulati con propri tesserati, recependo la tesi difensiva dell'incolpata che, nei propri scritti, sosteneva di non aver potuto ottemperare al relativo obbligo in quanto, all'epoca dei fatti contestati (settembre 2012), colpita da inibizione.

Assume che la giustificazione addotta dalla Cestani sarebbe del tutto priva di efficacia scriminante perchè la predetta, anche se inibita, avrebbe potuto e dovuto provvedere all'obbligo del deposito: e ciò, in virtù del disposto di cui all'art. 19, comma 8 C.G.S. per il quale ai tesserati inibiti è consentito svolgere, in ambito societario, attività amministrativa, qual'è, all'evidenza, quella della mera consegna degli accordi economici.

Il reclamo è fondato e va accolto.

E' infatti indubbio che il deposito degli accordi economici presso l'organo federale competente, sancito dall'art. 94 ter, comma 2 C.G.S. e ribadito dal Com. Uff. n. 1 del 2.7.2012 della Divisione Calcio Femminile, debba essere valutato come svolgimento di attività ben diverse da quelle specificatamente precluse agli inibiti dal secondo comma del già citato art. 19 C.G.S. e, quindi, consentita e dovuta, di guisa che l'averla omessa integra gli estremi della violazione contestata.

Nè vale obiettare, come ha fatto la deferita, che all'incombente avrebbe dovuto provvedere il dirigente delegato alla rappresentanza risultante indicato sul foglio di censimento 2012/2013 della

società, perchè la delega generica rilasciata allo stesso è finalizzata soltanto a garantire la rappresentanza societaria nei casi in cui il titolare sia, per qualsivoglia ragione, impedito; il che, per quanto si è già detto non sussisteva nel caso che ne occupa.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Vice Procuratore Federale dichiara la responsabilità della deferita nonché della società dalla stessa rappresentata e, per l'effetto, condanna Elisabetta Cortani a 2 mesi di inibizione e la S.S. Lazio Calcio Femminile a €300,00 di ammenda.

## **2. RICORSO A.S.D. BASSA ATESINA – UNTERLAND FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARA EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GENTILI CLAUDIO SEGUITO GARA BASSA ATESINA UNTERLAND F./MIR MONTECCHIO CALCIO A 5 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 87 del 10.10.2013)**

Con atto tempestivamente e correttamente inoltrato, l'A.S.D. Bassa Atesina-Unterland Futsal ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 87, del 25.10.2013, con la quale l'allenatore dell'Associazione ricorrente è stato squalificato per 4 gare per aver ingiuriato l'arbitro, reiterando le offese dagli spalti, dopo l'espulsione.

A motivo del gravame la stessa ricorrente deduce erronea refertazione delle circostanze poste a fondamento della sanzione, rappresentando che il sig. Gentilini non avrebbe ingiuriato il Direttore di gara, né prima né dopo la sua espulsione dal campo, come da dichiarazioni rilasciate da soggetti presenti ai fatti.

L'impugnativa così proposta merita soltanto pronta reiezione: la Corte è, ancora una volta, costretta a ripetere che le risultanze dei referti degli ufficiali di gara costituiscono piena e privilegiata fonte di prova, potendo venir dubitate soltanto da contraddizioni contenute negli stessi atti, ovvero originate da rapporti e risultanze di Organi federali, in particolare da quelli deputati al controllo della regolarità delle gare.

Le dichiarazioni allegate dall'Associazione ricorrente, pertanto, non propongono alcun valore probatorio e determinano, di conseguenza, la reiezione del gravame.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Bassa Atesina-Unterland Futsal di Bronzolo (Bolzano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **3. RICORSO A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. GIACINTI VALENTINA SEGUITO GARA RES ROMA/MOZZANICA DEL 5.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 del 09.10.2013)**

L'A.S.D. Mozzanica, con ricorso inoltrato nel rispetto dei termini e forme regolamentari, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 30, del 9.10.2003, con la quale il detto Giudice ha squalificato per 3 giornate effettive di gara la calciatrice Valentina Giacinti per aver tenuto condotta violenta nei confronti di un'avversaria, rendendo la sanzione a sensi dell'art. 19, comma 4, lett. b, C.G.S..

Il reclamo merita parziale accoglimento in quanto la valutazione di prime cure non è supportata dal rapporto arbitrale che riferisce di "una manata di lieve potenza", tale, pertanto, da consentire all'atleta colpita "di continuare la gara senza altre conseguenze": la refertazione in richiamo, ed in particolare l'uso dell'aggettivo "lieve", consentono alla Corte di escludere la condotta violenta e di ridurre la squalifica contenendola in due giornate.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto

dall'A.S.D. Mozzanica di Mozzanica (Bergamo), riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Giacinti Valentina a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**Publicato in Roma il 29 ottobre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete